



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

**ISTITUITO AI SENSI DELLA L. N.3, DEL 27 GENNAIO 2012, E DEL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE EMANATO CON D.M. 24 SETTEMBRE 2014, N.202)**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 33 DEL 29 NOVEMBRE 2017

INDICE

ART. 1	OGGETTO	pag. 04
ART. 2	FUNZIONI E OBBLIGHI.....	pag. 05
ART. 3	ISCRIZIONE	pag. 05
ART. 4	FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	pag. 05
ART. 5	ORGANI	pag. 06
ART. 6	REFERENTE.....	pag. 06
ART. 7	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	pag. 08
ART. 8	LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OCC	pag. 08
ART. 9	GESTORE DELLA CRISI	09
ART. 10	ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	pag. 09
ART. 11	REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA' DEL GESTORE	pag. 10
ART. 12	AUSILIARI DEL GESTORE	pag. 10
ART. 13	RINUNCIA ALL'INCARICO	pag. 10
ART. 14	INCOMPATIBILITA' E DECADENZA	pag. 11
ART. 15	ELENCO GESTORI DELLA CRISI	11
ART. 16	RICHIESTA DEL DEBITORE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	12
ART. 17	OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO	13
ART. 18	OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI	14
ART. 19	SVOLGIMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA PROCEDURA	15
ART. 20	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	pag. 15
ART. 21	COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ED AI GESTORI DELLA CRISI	pag. 16
ART. 22	RESPONSABILITA'	pag. 16

Introduzione

Dalla costituzione dell'Organismo di composizione della Crisi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 15 comma 4 legge 3/2012).

Essendo comunque innegabile la rilevanza sociale del ruolo affidato all'Organismo nell'ottica di un servizio svolto nell'interesse della collettività, è stata quindi esclusivamente valutata la sostenibilità economica e la capacità di autofinanziamento dell'Organismo.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento (di seguito Organismo), costituito dal comune di Campofiorito ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

L'Organismo è iscritto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto 202 del 24 settembre 2014, sul Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche, quale articolazione interna del Comune di Campofiorito.

Il presente regolamento si compone di 22 articoli declinati in relazione alle previsioni di legge e di regolamento recate dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

La proposta vuole essere articolata in modo semplice, ciò non esclude che, in futuro, l'OCC possa dotarsi di una organizzazione più complessa in relazione alle nuove necessità emergenti. Si è comune proceduto a dettagliare le attività del Referente e della Segreteria Amministrativa in quanto organi dell'Organismo.

Con riferimento al Referente si è deciso di adottare un organo monocratico, aderendo al testo del decreto n. 202/2014. Il referente, infatti, è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'Organismo individualmente e personalmente e in posizione

di assoluta terzietà e indipendenza.

Una volta costituito l'organismo, la durata dell'incarico è prevista dal regolamento in cinque anni – rinnovabili – ancorandola in tal modo alla naturale scadenza dell'Amministrazione comunale. E' stata inoltre prevista la revoca dell'incarico al ricorrere di gravi e comprovati motivi ostativi alla prosecuzione dell'incarico. Vengono inoltre fissate le molteplici attribuzioni del referente, in linea anche con quanto previsto dalla legge 3/2014 e dal decreto 202/2014.

Il regolamento si sofferma, quindi, sul funzionamento della Segreteria Amministrativa dettando previsioni che, pur essendo meramente indicative, precisano gli adempimenti che la stessa deve porre in essere al momento dell'apertura del fascicolo, ovvero al momento in cui la domanda viene presentata all'OCC.

Il regolamento, infine, consente, in linea con il generale principio previsto dall'art. 2232 c.c. in materia di libere professioni, il ricorso alla figura degli Ausiliari.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, gestite da questo Organismo.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Disciplina in particolare l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (di seguito Organismo) istituito presso il comune di Campofiorito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 27 gennaio 2012 n. 3, quale articolazione interna. L'organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della

liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Organismo potrà attivare procedure di allerta e mediazione, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione della crisi da sovra indebitamento agevolando lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitori e creditori. Il referente organizzerà all'interno dell' OCC, subito dopo l'insediamento, una specifica sezione volta alle attività previste dalla Bozza di Riforma della Legge Fallimentare. Tale sezione verrà aggiornata all'attuarsi della riforma Fallimentare e secondo le regole che verranno approvate a seguito di tale riforma.

Il legale rappresentante dell'Organismo è il Sindaco di Campofiorito.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli art. 15 e ss della legge 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014, nonché tutte le funzioni che in seguito verranno previste nella nuova legge fallimentare.

Art. 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, individuato con decreto sindacale, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle

funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014 previsti dall'Ordine Professionale di appartenenza indicati dalla legge.

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti aderenti è volta a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

Art. 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure da sovra indebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

1. Referente;
2. Segreteria amministrativa;
3. Legale rappresentante

Art. 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica cinque anni; il referente continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo referente e la nomina è disposta entro centoventi giorni dalla data di scadenza del mandato, decorsi i quali il referente è confermato.

Il referente può essere revocato per gravi e documentati motivi ostativi alla prosecuzione dell'incarico.

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

1. esamina le domande e decide sull'ammissione all'elenco dei gestori

- della crisi;
2. esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
 3. decide sull'ammissibilità delle domande presentate;
 4. nomina o sostituisce il gestore della crisi;
 5. è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
 6. pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovra indebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese. Qualora lo ritenga utile, il Referente, al fine di incentivare l'emersione della crisi da sovra indebitamento, potrà costituire apposita sezione con la specifica competenza di agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitori e creditori.
 7. presenta alla Giunta Comunale il conto consuntivo e una relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 8. gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo richiesti dal referente dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale e impegnati da parte del responsabile del settore competente;
 9. il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto 202/2014;
 10. assisterà il Sindaco nella scelta dei nuovi referenti apportando le sue conoscenze professionali per la valutazione dei curricula;

11. l'attività prestata dal referente e dagli ausiliari saranno oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo art. 15.

ART. 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario con compiti operativi scelti dal rappresentante legale dell'Organismo preferibilmente tra il personale dipendente del Comune di Campofiorito. Essa ha sede presso l'organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare solo le domande se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

1. verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
2. effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
3. verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

ART. 8 – LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OCC

Il "Legale rappresentante" dell'Organismo è il Sindaco di Campofiorito. Ha compiti di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'OCC. Nomina/revoca il Referente dell'OCC, che agisce in base alle indicazioni ed alle direttive date dal legale rappresentante l'Organismo medesimo. Il Legale Rappresentante

cura altresì l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia

ART. 9 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo. La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Un gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre. Si è ritenuto utile ipotizzare la collegialità del gestore della crisi al fine di contenere i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso.

Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

ART. 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni

previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, neutralità e imparzialità. La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell'accettazione il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

ART. 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA' DEL GESTORE.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto 202/2014.

ART. 12 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi si avvale di un ausiliario nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e vi sia relazione diretta tra l'ausiliario e il gestore.

I costi dell'ausiliario incaricato sono ricompresi tra le spese sostenute dall'Organismo così come previsto dall'art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L'Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n. 202.

ART. 13 - RINUNCIA ALL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e

giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente regolamento.

ART. 14 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite direttamente dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono funzioni individuate nel presente regolamento:

sono legati al debitore e a coloro che svolgono interesse nell'operazione di composizione o liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza.

non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

ART. 15 - ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e individuandoli attraverso una procedura di selezione appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati. La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti

l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 16 - RICHIESTA DEL DEBITORE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella Gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli messi a disposizione del pubblico, anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee (per posta o tramite deposito presso gli uffici del servizio) o telematiche (esclusivamente via PEC). La Segreteria amministrativa, previa verifica della completezza formale della richiesta, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo. Il Referente designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, tra gli iscritti di cui all'apposito elenco, applicando criteri di turnazione e tenendo conto sia del numero e del valore (per entità del passivo e dell'attivo) degli incarichi già affidati, sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e degli Ausiliari di questo. Il Gestore designato deve comunicare l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina. Il debitore è tenuto a comunicare e a rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura corrispondendo all'Organismo i compensi maturati in proporzione all'attività svolta. Il debitore

può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi. Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalla Legge e dal Decreto, è tenuto:

1. ad istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
2. a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
3. a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi quando risulti trovarsi in situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando il Comune risulti creditore per somme ad esso dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
4. a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
5. a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
6. a trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi, con l'iscrizione nell'elenco, aderisce all'allegato Codice di Autodisciplina dell'Organismo. Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Decreto e da rendere nota al Tribunale. Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi. Il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo. Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Anche gli Ausiliari sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Al Gestore e agli Ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore. Il Gestore e i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro in procedimenti ove è parte il debitore, e assumere incarichi professionali per conto del medesimo debitore. La violazione di questa norma costituisce motivo di cancellazione immediata e irrevocabile dall'elenco di cui al presente regolamento e di segnalazione al Ministero della giustizia e all'ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.

ART. 19 - SVOLGIMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA PROCEDURA

Le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento o di liquidazione si svolgono nell'osservanza delle norme di Legge, del Decreto e del presente regolamento. Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo principi di trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà al Referente per l'eventuale rinuncia dell'incarico. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento, nonché quelli richiesti dal Tribunale.

ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge 3/2012 e ai sensi del Decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche date come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 3/2012 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.

ART. 21 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE, AI GESTORI DELLA CRISI

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Decreto 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura non superiore al 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'art. 15 e seguenti del decreto 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Allo stesso modo, i parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati con apposita delibera della Giunta Comunale ed eventualmente periodicamente aggiornati.

ART. 22 RESPONSABILITA'

L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A" REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI CAMPOFIORITO (PA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo. Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l'effettiva imparzialità o la mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento. Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e, deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.